

## **Codice Penale**

Libro Terzo – **Delle contravvenzioni in particolare**

Titolo I – **Delle contravvenzioni di polizia**

Capo II – delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale

Sezione I – delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi

Art. 727 - Abbandono di animali

“Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.